



IL TAR LAZIO CON SENTENZA n. 11430/2015 HA RIGETTATO IL RICORSO DEL COLLEGIO NAZIONALE CONTRO L'ANAC

Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha visto con favore l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 33/2013 in materia di anticorruzione, ma ha anche evidenziato l'impossibilità -e probabilmente anche l'inutilità- di applicare pedissequamente quelle disposizioni (*pensate per Enti di grandi dimensioni, con molti dipendenti, e con finanziamento pubblico*), agli Ordini e Collegi professionali.

E' stato perciò chiesto al Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di individuare, di concerto, disposizioni specifiche per gli Ordini e Collegi professionali, che **tenessero conto delle loro dimensioni e perciò in grado di essere efficaci nella realtà rappresentata**, considerato che (*almeno per quanto riguarda l'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati*):

- non vi sono dipendenti;
- gli Albi non ricevono alcun contributo pubblico;

purtroppo queste richieste, **volte a fare meglio funzionare la disciplina anticorruzione**, non sono state accolte, obbligando la categoria degli Agrotecnici a ricorrere al TAR Lazio, contro il D.Lgs. n. 33/2013.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con la [sentenza n. 11430, depositata il 28 settembre 2015](#), ha respinto il ricorso e perciò il Collegio Nazionale e tutti i Collegi territoriali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati si stanno attrezzando per cercare di rispettare le disposizioni normative a cui sono, a questo punto -*ma pur sempre irragionevolmente*-, obbligati.

Per comprendere l'assurdità di una applicazione totalmente disancorata dalla realtà basti pensare che il D.Lgs. n. 33/2013 impone di nominare il "RPC-Responsabile della Prevenzione della Corruzione" scegliendolo fra "*i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia*", figure ovviamente inesistenti nei Collegi territoriali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati; ma questo è uno solo dei molti esempi che si possono fare dell'irragionevolezza nel voler applicare ad enti di piccoli dimensioni, privi di finanziamento pubblico, disposizioni pensate per realtà amministrative completamente diverse.

In ogni caso l'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati è impegnato ad applicare nel modo migliore possibile queste norme, ferma la critica espressa (*che sarà ribadita in tutte le sedi possibili*).

Roma, 1 ottobre 2015

Aggiornamento al 1 aprile 2016

Il Consiglio di Stato, con Ordinanza n. 1093/2016, su ricorso del Consiglio Nazionale Forense, ha sospeso l'efficacia della Delibera ANAC n. 190/2015 (*quella impugnata senza successo dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati al TAR Lazio*), **sino al 17 novembre 2016**.